

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 38

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 21 maggio 1963

#### Disposizioni particolari riguardanti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella passata legislatura la questione, che appresso esporrò, fu oggetto di formale proposta di legge (n. 4622) che non giunse a conclusione per l'anticipato scioglimento delle Camere; essa però è tuttora in attesa di una soluzione legislativa.

L'Amministrazione postale e telegrafica, uniformandosi alle disposizioni di cui all'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, ha dato a possibilità agli impiegati della carriera esecutiva, in possesso di determinati requisiti, di partecipare ai seguenti concorsi:

a 1.100 posti di vice segretario bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 2 dicembre 1957, (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1958), modificato con decreto dello stesso Ministro del 14 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 28 aprile 1958).

a 133 posti di vice geometra, bandito con decreto dello stesso Ministro del 4 febbraio 1958;

a 90 posti di vice perito bandito con decreto dello stesso Ministro del 1° aprile 1959.

Il fatto che maggiormente merita di essere portato alla vostra attenzione è che dalla data del bando, 2 dicembre 1957, del concorso a 1.100 posti di vice segretario a quella di nomina, 11 dicembre 1961, sono passati circa

quattro anni e nel frattempo la posizione di molti vincitori interni si è notevolmente trasformata perché sono stati banditi, sostenuti e vinti concorsi per la promozione alla qualifica superiore nella carriera di appartenenza.

Detta trasformazione sarebbe stata meno accentuata se il concorso in parola fosse stato espletato entro i normali limiti di tempo.

La situazione in cui vengono a trovarsi i vincitori dei concorsi di cui sopra va perciò considerata nei suoi aspetti morali, sociali giuridici ed economici.

È soprattutto interesse della pubblica amministrazione incoraggiare (e non deprimere) i propri dipendenti a migliorare le proprie condizioni qualitative e quindi quantitative per porle al servizio della cosa pubblica. Infatti, come è noto, gli economisti sostengono che il fattore lavoro, per contribuire pienamente alla produzione, deve avere un'equa retribuzione in relazione agli altri fattori della produzione e alle qualità dell'individuo: studiare per vincere un concorso è un lavoro, che comporta sacrifici non soltanto fisici ma anche economici, e come tale deve essere retribuito onde stimolare il contributo alla produzione mediante il pieno impiego delle singole capacità individuali.

È compito della Repubblica, inoltre, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del paese (articolo 3 della Costituzione).

La situazione che è venuta a crearsi per i vincitori interni dei concorsi di cui trattasi, pone ma non rimuove gli ostacoli che dovrebbe rimuovere.

Non è equo compenso per i vincitori interni, fra i quali vi sono taluni anche con 20 e più anni di servizio, l'inquadramento nella qualifica iniziale con la conseguente decurtazione del trattamento economico e il peggioramento della posizione nella carriera, dopo i sacrifici sostenuti per vincere un concorso.

I vincitori del concorso a 1100 posti di vice segretario, ad esempio, provenienti dalla carriera esecutiva, essendo nominati l'11 dicembre 1961, non hanno beneficiato delle disposizioni contemplate dalla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, entrata in vigore il 26 gennaio 1962, mentre i loro colleghi *idonei soltanto* hanno conseguito le promozioni contemplate dalla predetta legge e, nominati vice segretari in prova successivamente in virtù dell'articolo 46 della legge n. 1406 stessa, hanno beneficiato dell'assegno personale previsto dall'articolo 202 decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli idonei, così, sono venuti a trovarsi in una situazione economica più favorevole di quella in cui sono venuti a trovarsi i vincitori.

Così i trentanovisti nominati l'11 dicembre 1961 vice segretari in prova non hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, mentre i loro ex colleghi della carriera esecutiva ne hanno beneficiato.

Questi ultimi son venuti a trovarsi in una situazione economica (coefficiente 284 o 345 o 357 più 5 scatti periodici biennali) enormemente più favorevole rispetto ai vincitori (coefficiente 211 senza godimento di alcuno dei benefici previsti dalle ultime disposizioni legislative in favore dei trentanovisti).

Il sacrificio, quindi, per sostenere e vincere un concorso per la carriera superiore si è praticamente trasformato in titolo di demerito.

Il fatto, ovviamente, urta contro la disposizione di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Inoltre, come è facile comprendere, gli interessati, al momento della nomina, 11 dicembre 1961, non conoscevano il comportamento della pubblica Amministrazione perché le disposizioni retroattive in loro favore, nella carriera esecutiva, sono state rese note l'11 gen-

naio 1962 con la pubblicazione della legge numero 1406 più volte citata.

Poiché la pubblica Amministrazione deve rendere noto, in tempo utile, il proprio comportamento, onde l'interessato abbia la certezza delle condizioni alle quali si sottopone, non può addursi che gli interessati stessi hanno consciamente voluto scegliere la situazione economica più sfavorevole per passare alla carriera superiore.

Le disposizioni giuridiche che regolano la complessa materia del rapporto del pubblico impiego nella loro pratica attuazione presentano spesso delle lacune alle quali bisogna ovviare mediante la emanazione di norme integrative per limitare gli inconvenienti che colpiscono coloro che vengono a trovarsi in particolari situazioni.

A un inconveniente analogo derivante dai concorsi precedenti a vice segretario si pose rimedio con la emanazione dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che si sottopone al vostro esame, sollecitando l'approvazione, ha lo scopo di porre rimedio alle giuste lamentele dei vincitori dei concorsi di cui trattasi e riguarda il collocamento dei vincitori interni nella nuova carriera di concetto con una qualifica corrispondente a quella che con sacrificio avevano raggiunta nella carriera di provenienza e, per tutti gli altri, la riduzione dei periodi di anzianità richiesti pel passaggio alla qualifica superiore come è stato fatto in precedenza con disposizioni legislative che in parte si riportano.

*A) Collocamento nella qualifica corrispondente a quella della carriera di provenienza.* — Gli articoli da 1 a 3 e da 5 a 7 della presente proposta trovano la loro base in precedenti disposizioni legislative e precisamente:

nell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, in virtù del quale sono stati collocati nella qualifica di segretario gli impiegati della carriera esecutiva che avevano vinto i due concorsi a capo ufficio principale e a vice segretario;

nel decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, in virtù del quale veniva istituito il ruolo transitorio della carriera di concetto e collocati in detto ruolo, con una qualifica corrispondente a quella della carriera di provenienza, gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio e quelli che avevano conseguito per concorso l'idoneità a detta qualifica.

B) Sono anche precedenti disposizioni legislative degli articoli da 1 a 3 e da 5 a 7, di cui sopra, gli articoli 17, 55, e 74 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i quali dispongono che gli impiegati trasferiti ad altro ruolo sono collocati, conservando l'anzianità, nella qualifica per la quale è stabilito un coefficiente uguale, o in mancanza, immediatamente superiore a quello relativo alla qualifica di capo nel ruolo di appartenenza.

C) *Idonei alla qualifica di capo ufficio.* — Gli articoli da 1 a 3 trovano la loro precedente disposizione legislativa nell'articolo 52 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che prevede il conferimento del 50 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche di capo ufficio (o qualifiche equiparate) agli impiegati che avevano conseguita per concorso l'idoneità per la promozione a dette qualifiche.

Non è equo, pertanto, far perdere i benefici derivanti da detta disposizione ai vincitori dei concorsi per la carriera di concetto nominati pochi giorni prima della entrata in vigore della suddetta legge 1406.

D) *Decorrenza effetti giuridici.* — Precedenti disposizioni legislative riguardanti gli articoli 4, 5 e 9 sono:

L'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ultimo comma, in virtù del quale la anzianità riconosciuta nella qualifica di segretario è quella « del primo inquadramento al grado IX » e cioè quella relativa all'inquadramento nella qualifica corrispondente a quella della carriera di provenienza. Vale, inoltre, quanto scritto alla lettera B) di cui sopra per il passaggio ad altro ruolo;

L'articolo 50 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, in virtù del quale le promozioni dei vincitori dei concorsi a 408 posti e 527 posti di capo ufficio (concorsi interni) banditi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 20 settembre 1958, hanno effetto dal 26 novembre 1958 e cioè due mesi dopo la data del bando.

E) *Decorrenza degli effetti giuridici per le promozioni a segretario aggiunto degli ufficiali di seconda classe.* — Gli articoli 6, 8 e 10 trovano le loro precedenti disposizioni legislative negli articoli 7, 72 e 86 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406:

L'articolo 7 prevede l'anzianità di tre anni per la promozione a ufficiale di prima classe, che si consegue a ruolo aperto;

L'articolo 72 riduce a metà (18 mesi) detti limiti;

L'articolo 86 riporta al 1° gennaio 1961 le promozioni conferite dopo tale data sempre che il personale fosse in possesso al 1° gennaio 1961 dell'anzianità di servizio richiesta (cioè 18 mesi).

Pertanto, dopo 18 mesi di anzianità di servizio gli ex ufficiali di seconda classe, vincitori dei concorsi per le carriere di concetto, sarebbero stati nominati ufficiali di prima classe dal 1° gennaio 1961, se pochi giorni prima non fossero stati nominati vice segretari. Vale, quindi, quanto detto alla lettera D).

F) *Benefici per i trentanovisti.* — L'articolo 11 trova le sue precedenti disposizioni legislative nell'articolo 2 della legge 2 giugno 1962, n. 400, e nell'articolo 51 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Quest'ultimo articolo riporta, agli effetti giuridici, la data di promozione al 16 novembre 1951.

G) *Riduzione dei periodi di anzianità.* — L'articolo 15 trova la sua precedente disposizione legislativa nell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e nell'articolo 72 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i quali riducono alla metà i periodi di anzianità di servizio richiesti per le promozioni alle qualifiche superiori fino al 25 luglio 1962.

H) *Collocamento nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria o di primo segretario.* — L'articolo 12 trova la sua precedente disposizione legislativa nell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, in virtù del quale l'aver vinto i due concorsi per capo ufficio e per vice segretario sostituiva il colloquio, allora previsto, per la promozione a segretario, promozione che ora si consegue per scrutinio, mentre gli esami sono previsti per la promozione a primo segretario o direttore principale e ispettore di ragioneria.

Le promozioni alla qualifica di segretario, allora, e a direttore principale e ispettore di ragioneria e primo segretario ora, sono anche logiche perché i vincitori dei due concorsi (di cui sopra) hanno già sostenuto gli esami professionali di legislazione postale.

I) *Decorrenza degli effetti economici.* — All'articolo 13 si propone la decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1963 per superare l'eccezione di cui all'articolo 81 della Costituzione riguardante la eventuale maggiore spesa.

*L) Assegnazione dei posti disponibili agli idonei.* — L'articolo 14 trova la sua precedente disposizione legislativa nell'articolo 46 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406. Quindi ciò che si propone non è che una parziale modificazione dell'articolo 46 stesso in favore dei candidati interni appartenenti alle carriere esecutive.

Per quanto riguarda eventuali volute ma inammissibili critiche alla presente proposta di legge, per ossequio all'ordinamento giuridico dello Stato, che prevede, l'imparzialità della pubblica Amministrazione (articolo 97 della Costituzione), nel superiore interesse della pubblica Amministrazione stessa, per la

eliminazione, nei limiti del giusto, degli inconvenienti che hanno colpito coloro che si sono sacrificati per meglio servire lo Stato, si fa vivo appello al senso di responsabilità degli onorevoli colleghi che saranno chiamati a deciderne l'approvazione.

Per le promozioni contemplate dalla presente proposta di legge i posti nel ruolo sono già vacanti mentre i diritti degli altri colleghi della carriera di concetto, vincitori dei concorsi precedenti, non vengono lesi perché al momento dell'approvazione della presente proposta di legge si trovano tutti, salvo casi di demerito, collocati nella qualifica di segretario.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Collocamento nella qualifica di segretario di personale che si trova in particolari situazioni).*

Gli impiegati vincitori o idonei del concorso a 1.100 posti di vice segretario, bandito con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 2 dicembre 1957, modificato con decreto dello stesso Ministro del 14 aprile 1958, nominati vice segretari in prova l'11 dicembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestano in tale carriera una delle qualifiche di capo ufficio superiore o capo ufficio principale del ruolo organico della carriera esecutiva dei capi di ufficio, tabella *L* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, oppure una delle qualifiche di capo ufficio di prima classe o capo ufficio del ruolo organico della carriera esecutiva, tabella *M* dell'allegato I alla legge predetta (o qualifica equiparata), o che avevano conseguito l'idoneità in un concorso a capo ufficio principale o capo ufficio sono collocati nella qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, tabella *G* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

### ART. 2.

*(Collocamento nella qualifica di perito di personale che si trova in particolari situazioni).*

Gli impiegati vincitori o idonei del concorso a 90 posti di vice perito bandito con decreto del Ministro delle poste e delle tele-

comunicazioni del 1° aprile 1959 e nominati vice periti in prova il 1° settembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestivano in tale carriera una delle qualifiche previste nel precedente articolo 1 o che avevano conseguito l'idoneità per concorso a una di dette qualifiche, sono collocati nella qualifica di perito del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali, tabella *H* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

## ART. 3.

*(Collocamento nella qualifica di geometra di personale che si trova in particolari situazioni).*

Gli impiegati vincitori o idonei al concorso a 133 posti di vice geometra bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 4 dicembre 1958, nominati vice geometra in prova il 1° settembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestano in tale carriera una delle qualifiche previste nell'articolo 1 della presente legge o avevano conseguito l'idoneità per concorso a una di dette qualifiche, sono collocati nella qualifica di geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri, tabella *I* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

## ART. 4.

*(Decorrenza degli effetti giuridici).*

Gli effetti giuridici per le promozioni alle qualifiche di segretario, perito o geometra, conferite in virtù degli articoli precedenti decorrono dalla data in cui decorrono gli effetti giuridici alla nomina a capo ufficio (o qualifica equiparata) conseguita nella carriera di provenienza.

Per coloro che avevano conseguito soltanto l'idoneità per concorso a una delle qualifiche di cui all'articolo 1, gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1961.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli impiegati che beneficeranno delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge.

## ART. 5.

*(Collocamento nella qualifica di segretario aggiunto di ex ufficiali di prima classe).*

Gli impiegati vincitori o idonei del concorso a 1.100 posti di vice segretario, bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 2 dicembre 1957, no-

dificato con decreto dello stesso Ministro del 14 aprile 1958, nominati vice segretari in prova l'11 dicembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestivano in tale carriera la qualifica di ufficiale di prima classe, tabella *M* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (o qualifica equiparata) e che non beneficieranno delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge, sono collocati nella qualifica di segretario aggiunto del ruolo contabile, tabella *G* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Gli effetti giuridici in tale qualifica decorrono dalla data in cui decorrono gli effetti giuridici alla nomina a ufficiale di prima classe o qualifica equiparata conseguita nella carriera di provenienza.

#### ART. 6.

*(Collocamento nella qualifica di segretario aggiunto di ex ufficiali di seconda classe).*

Gli impiegati vincitori o idonei del concorso a 1.400 posti di vice segretario, bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 2 dicembre 1957, modificato con decreto dello stesso Ministro del 14 aprile 1958, nominati vice segretari in prova l'11 dicembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestivano in tale carriera la qualifica di ufficiale di seconda classe, tabella *M* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (o qualifica equiparata) e che non beneficieranno delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge, sono collocati nella qualifica di segretario aggiunto del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, tabella *G* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dopo diciotto mesi di servizio a cominciare da quando decorrono gli effetti giuridici alla nomina a ufficiale di seconda classe o qualifica equiparata.

#### ART. 7.

*(Collocamento nella qualifica di perito aggiunto di ex ufficiali di prima classe).*

Gli impiegati vincitori o idonei del concorso a 90 posti di vice perito bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° aprile 1959, nominati vice periti in prova il 1° settembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestano in tale carriera la qualifica di ufficiale di prima classe (o qualifica

equiparata) sono collocati nella qualifica di perito aggiunto del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali, tabella *H* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Gli effetti giuridici in tale qualifica decorrono dalla data in cui decorrono gli effetti giuridici alla nomina a ufficiale di prima classe o qualifica equiparata conseguita nella carriera di provenienza.

ART. 8.

*(Collocamento nella qualifica di perito aggiunto di ex ufficiali di seconda classe).*

Gli impiegati vincitori o idonei del concorso a 90 posti di vice perito, bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° aprile 1959, nominati vice periti in prova il 1° settembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestivano in tale carriera la qualifica di ufficiale di seconda classe (o qualifica equiparata), tabella *M* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono collocati nella qualifica di perito aggiunto del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali, tabella *H* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dopo diciotto mesi di servizio a cominciare da quando decorrono gli effetti giuridici alla nomina a ufficiale di seconda classe o qualifica equiparata.

ART. 9.

*(Collocamento nella qualifica di geometra aggiunto di ex ufficiali di prima classe).*

Gli impiegati vincitori o idonei del concorso a 133 posti di vice geometra, bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 4 dicembre 1958, nominati vice geometra in prova il 1° settembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestivano in tale carriera la qualifica di ufficiale di prima classe, tabella *M* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (o qualifica equiparata), sono collocati nella qualifica di geometra aggiunto del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri, tabella *I* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Gli effetti giuridici in tale qualifica decorrono dalla data in cui decorrono gli effetti giuridici alla nomina di ufficiale di prima classe o qualifica equiparata conseguita nella carriera di provenienza.

ART. 10.

*(Collocamento nella qualifica di geometra aggiunto di ex ufficiali di seconda classe).*

Gli impiegati vincitori o idonei del concorso a 133 posti di vice geometra, bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 14 dicembre 1958, nominati vice geometri in prova il 1° settembre 1961 o successivamente, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestivano in tale carriera la qualifica di ufficiale di seconda classe, tabella *M* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (o qualifica equiparata) sono collocati nella qualifica di geometra aggiunto del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri, tabella *I* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dopo diciotto mesi di servizio a cominciare da quando decorrono gli effetti giuridici alla nomina a ufficiale di seconda classe o qualifica equiparata.

ART. 11.

*(Collocamento nella qualifica di segretario e decorrenza degli effetti giuridici per le promozioni contemplate dalla presente legge, per gli impiegati in servizio di ruolo o non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939).*

Gli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo dal 23 marzo 1939, vincitori o idonei del concorso a 1100 posti di vicesegretari (di cui all'articolo 1 della presente legge), nominati vicesegretari in prova l'11 dicembre 1961 o successivamente, vengono collocati nella qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, tabella *G* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Per le promozioni conferite in virtù della presente legge, agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo dal 23 marzo 1939, la decorrenza, ai soli effetti giuridici, viene riportata al 16 novembre 1951.

ART. 12.

*(Collocamento nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria o di primo segretario di personale che si trova in particolari situazioni).*

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, provenienti dalla carriera esecutiva e che hanno vinto ovvero conseguito l'idoneità in uno dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo ufficio principale



o capo ufficio, nel quale una delle materie riguardava la legislazione postale, sono collocati nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria o di primo segretario e vengono inquadrati in ruolo di seguito ai vincitori dei primi concorsi per la promozione a dette qualifiche, che saranno banditi ed il cui termine utile per la presentazione delle domande per concorrere scadrà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Agli impiegati che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, in mancanza di concorsi, la promozione a dette qualifiche verrà ugualmente conferita, anche in soprannumero, dopo nove anni di servizio di ruolo dei quali cinque nella carriera di concetto a cominciare da quando decorrono gli effetti giuridici all'inquadramento in una qualifica di detta carriera.

Gli interessati hanno la facoltà di optare a domanda per il collocamento nella qualifica preferita delle due contemplate nel presente articolo.

Per i posti in soprannumero vengono lasciati altrettanti posti vacanti nella qualifica di segretario fino a totale assorbimento del soprannumero stesso.

#### ART. 13.

*(Decorrenza effetti economici).*

Gli effetti economici per le promozioni contemplate dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1963.

#### ART. 14.

*(Assegnazione di posti disponibili agli idonei).*

I posti relativi alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, dei periti industriali e dei geometri che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1964 saranno assegnati rispettivamente ai candidati idonei nei concorsi a 1100 posti di vice-segretario bandito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 2 dicembre 1957, modificato con decreto dello stesso Ministro del 14 aprile 1958, ai candidati idonei a 90 posti di vice perito bandito con decreto dello stesso Ministro del 1° aprile 1958 e ai candidati idonei al concorso a 133 posti di vice geometra bandito con decreto dello stesso Ministro del 4 dicembre 1958, che alla data del bando del relativo concorso erano in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 15.

*(Riduzione una tantum del periodo di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica superiore).*

I periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore, per l'ammissione a scrutini, concorsi od altro eventuale beneficio, sono ridotti per una sola volta alla metà per tutti i dipendenti della Amministrazione postale e telegrafica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno in servizio di ruolo e che non hanno beneficiato delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed all'articolo 72 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.